



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 4 - SOCIO CULTURALE

N. 378 DEL 12/06/2024

OGGETTO: Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di via Tetti Agostino e di via Trinità. Liquidazione saldo stagione sportiva 2023/2024.

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali di via Tetti Agostino e di via Trinità (Renzo Cavagnero) tra il Comune di Santena e l'Associazione ASD Santena 2014;
- le determinazioni del Responsabile del Servizio n. 506 in data 31/12/2018 e n. 27 in data 24/01/2019, con le quali è stato assunto l'impegno di spesa per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 267 in data 26/05/2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per gli anni 2023 e 2024;
- la determinazione del Responsabile del Servizio 197 in data 22 marzo 2024, con la quale è stato liquidato l'acconto di €. 15.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 14/07/2021 con la quale, a seguito dell'emergenza COVID, è stata disposta la proroga di 24 mesi delle concessioni di gestione degli impianti sportivi comunali;

RICHIAMATO l'art. 6 della convenzione, che prevede quanto segue:

Art. 6 - Contributo comunale manutenzioni

1. L'Amministrazione Comunale si impegna compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a: -----
- concorrere nei costi di gestione, mediante erogazione di un contributo solidaristico annuo per un importo di €. 30.000,00 (trentamila) per stagione sportiva dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.-----

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre e concordare annualmente con il gestore degli impianti una eventuale riduzione o diversa imputazione del contributo comunale complessivo a fronte di investimenti sugli impianti e attrezzature con oneri gravanti direttamente sul bilancio comunale.-----

Il contributo comunale potrà inoltre essere annualmente rideterminato in ammontare decrescente, tenendo conto delle maggiori entrate generate dalla concessione in uso a terzi degli impianti e/o strutture, nonché in relazione ai maggiori ricavi originati dall'aumento del numero di soci e di utenti che utilizzano a vario titolo l'impianto.-----

La corresponsione del contributo economico è giustificata dalla ricaduta sociale dell'attività del concessionario (promozione e diffusione della pratica sportiva) e dalla economia nei costi di gestione degli impianti comunali (custodia e manutenzione ordinaria) intesa come vantaggio materiale e immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da l'Associazione.-----

2. Tale corresponsione avviene a totale o parziale rimborso delle spese di utenza e delle documentate spese di manutenzione ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiale di consumo.-----

3. L'importo di €. 30.000,00 costituisce un limite di spesa che potrà essere superato solo sulla base di un motivato provvedimento dell'Amministrazione Comunale (deliberazione) dove si esplicitano i motivi che giustificano la maggiore spesa a carico del bilancio comunale quali:-----

- interventi di manutenzione straordinaria preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale eseguiti direttamente e con oneri a proprio carico dal concessionario;
- investimenti in acquisto di attrezzature necessarie e funzionali all'esercizio delle attività oggetto della concessione autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale.-----

4. Il contributo che verrà effettivamente erogato a titolo di compartecipazione ai costi di gestione non potrà essere mai superiore alle spese effettivamente sostenute e documentate dal concessionario per la gestione e manutenzione dell'impianto.-----

Il contributo o il rimborso verrà contabilizzato annualmente per stagione sportiva (1 luglio/30 giugno dell'anno successivo), con possibilità di erogare i seguenti acconti:-----

- 1° acconto entro il 1 ottobre-----



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- 2° acconto entro il 1 marzo previo acquisizione di una relazione di rendicontazione delle spese sostenute, non obbligatoriamente corredata dai giustificativi-----
- saldo entro il 31 luglio previa presentazione della seguente documentazione:-----
 - ✓ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante sull'utilizzo del contributo e rendicontazione consuntiva della gestione degli impianti sportivi, corredato da fatture e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute (comprese le utenze) e delle entrate; idoneo a rendicontare l'utilizzo del contributo comunale richiesto e/o concesso.-----
 - ✓ il rendiconto deve attestare la perfetta e regolare tenuta della contabilità, anche secondo gli obblighi in materia di contabilità pubblica: entrate, uscite e giustificativi di spesa;---
I servizi tecnici comunali verificheranno periodicamente che il concessionario abbia adempiuto correntemente agli interventi di manutenzione ordinaria elencati nell'art. 7 della presente convenzione;-----

Il concessionario come stabilito dalla Corte dei Conti - Regione Friuli Venezia Giulia - Sez. Giurisdizionale - Sentenza del 17 febbraio 2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.-----

L'Associazione a fronte della somma erogata potrà emettere regolare fattura a consuntivo per la prestazione dei servizi oppure rendicontare la somma ricevuta, mediante documentazione contabile e giustificativi di spesa conformemente alla normativa vigente in materia di contributi pubblici (Legge 398/91 e s.m.i., D.M. 25/05/1995 Criteri per l'individuazione delle attività produttive e commerciali marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, art. 33, comma 3 D.Lgs. 117/2017 e Legge 241/90 e regolamentazione comunale);

In caso di erogazione di contributo comunale potranno la corresponsione potrà essere effettuata anche mediante acconti.

3. Sono a carico del Comune:-----

- le manutenzioni straordinarie dell'intero impianto sportivo;-----
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento nonché la gestione diretta o indiretta degli stessi ivi compreso l'individuazione del "terzo responsabile" ai sensi di Legge;
- la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e idrici;-----
- la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione dei campi da gioco;
- i servizi tecnici comunali ed il concessionario annualmente concorderanno tempi e modalità degli interventi di manutenzione di competenza del comune che saranno oggetto di specifici provvedimenti (deliberazione della Giunta Comunale e/o determinazioni dirigenziali);-----

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio n. 197 del 22.03.2024 avente a oggetto: "Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di via Tetti Agostino e via Trinità. Liquidazione acconto stagione sportiva 2023/2024.", mediante la quale è stato erogato l'acconto del contributo pari ad € 15.000,00;

VISTA la richiesta presentata dal concessionario in data 10.06.2024, prot. n. 7547, con la quale si richiedeva la liquidazione del saldo del contributo relativo alla gestione 2023/2024, necessario per far fronte alle spese di gestione, di manutenzione e di pagamento delle utenze delle strutture comunali;

ACCERTATO che la predetta associazione, non avente fini di lucro, opera in conformità ai fini istituzionali del Comune:

- promuove l'immagine di Santena attraverso la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;
- garantisce la diffusione dello sport;
- organizza eventi di carattere socio-ricreativo rivolti principalmente alla cittadinanza santenese;
- custodisce e conserva l'impianto sportivo comunale in buono stato di manutenzione come riscontrato durante i sopralluoghi dei servizi tecnici comunali;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RITENUTO opportuno disporre la liquidazione della somma di €. **15.000,00** a favore dell'Associazione ASD Santena 2014, **a titolo di saldo**, ai sensi dell'art. 6 della convenzione **per la stagione sportiva 2023/2024**;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. DI LIQUIDARE sotto il profilo tecnico il contributo di €. **15.000,00** a favore dell'Associazione ASD Santena 2014, a titolo di **saldo**, ai sensi dell'art. 6 della convenzione per la stagione sportiva 2023/2024, mediante accredito sul conto corrente dedicato, imputando la relativa spesa di €. 15.000,00 a carico del cod. di bilancio n. 06.01.1.104/cap. 1835.99 "Trasferimenti per la gestione campi sportivi" del Bilancio finanziario 2024/2026 gestione competenza 2024 - esigibilità 2024;

3. DI DARE ATTO che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:

- non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.

5. DI DARE ATTO CHE:

- il mandato di pagamento dovrà essere emesso entro **il 18/06/2024**;
- a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Signora Ornella Bergoglio, responsabile dell'Area 4 - Socio Culturale;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art. 187, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

-avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02.07.2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Ornella BERGOGLIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.